



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 67 del 01-07-2019

OGGETTO	<i>Affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile del Comune di Accumoli per colpa lieve dei dipendenti ed amministratori (c.d. RC patrimoniale dell'ente) ex art. 36 c.2 lett. a D.Lgs. 50/2016 a Lloyd's Insurance Company S.A. periodo 30.06.2019 - 31.10.2020. Scadenza primo rateo: 31.10.2019. Determina a contrarre semplificata. Impegno di spesa. CIG: Z1629062BE</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

che si rende necessario rinnovare della polizza di assicurazione della responsabilità civile del Comune di Accumoli in scadenza al 30.06.2019 già fornita a copertura del fatto illecito dei suoi dipendenti ed amministratori per colpa lieve in base al combinato disposto dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2043 c.c. onde assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali (cd. RTC patrimoniale P.a.);

VISTO

l'Art. 1917 del codice civile, rubricato (Assicurazione della responsabilita' civile) secondo cui "Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore".

VISTO

l'art. 28 della Costituzione secondo cui "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

VISTO

l'art. 86 del Testo unico degli enti locali secondo cui "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato".

VISTO

l'art. 3 c.59 L. 24.12.2007 n. 244 secondo cui "59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilita' per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilita' contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".

RICHIAMATA

altresì l'interpretazione delle citate norme da parte della magistratura contabile secondo cui "Configura un danno erariale la sottoscrizione di una polizza assicurativa, a beneficio di amministratori e dipendenti di un Comune a copertura del rischio da responsabilità amministrativo-patrimoniale, con accollo del relativo onere a tale ultimo ente. L'art. 86 t.u.e.l. c. 5, entrato in vigore prima dell'art.3 c. 59, L. n. 244 del 2007, nel sancire il principio secondo cui gli enti locali possono assicurare i propri amministratori dai rischi conseguenti all'espletamento del mandato fa riferimento al mandato nel suo significato gius-privatistico (ex art. 1703 e ss. c.c.) al fine di distinguere e separare i rischi connessi all'attività dei dipendenti ed amministratori pubblici ritenuti meritevoli di copertura assicurativa con accollo del relativo onere in capo all'Amministrazione di appartenenza (cd. Responsabilità civile verso terzi), da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi (responsabilità amministrativo-contabile) Cfr. C. conti reg. Veneto sez. giur. 08 luglio 2008, n. 756; cfr. ex multis: C. conti sez. II Centr. n. 127/2011; C. conti reg. Toscana sez. giur. 12 ottobre 2017, n. 243.

VISTA ALTRESÌ

la L. 14.01.1994 n. 20 art. 1 rubricata "Azione di responsabilità" secondo cui "1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

RITENUTO

di poter concludere dall'esame della descritta cornice normativa che il fatto illecito amministrativo-contabile commesso con dolo o colpa grave non è mai assicurabile, mentre resta ammessa la copertura assicurativa con oneri a carico dell'ente, della responsabilità per danno cagionato all'ente medesimo con colpa lieve da amministratori e dipendenti (cfr. <https://www.segretaricomunalivighenzi.it/07-11-2017-le-assicurazioni-a-copertura-dei-rischi-degli-enti-pubblici-e-dei-dipendenti-pubblici>);

VISTO

l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento".

VISTO

l'art. 37 del medesimo decreto in merito alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e dato atto che per importi inferiori a euro 40.000,00 la presente stazione appaltante può procedere senza il ricorso a centrale unica di committenza;

RITENUTO

di dover coordinare la normativa sopracitata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

RILEVATO

che il servizio in oggetto non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori ex d.P.C.M. di cui all'art. 9, c. 3 del d.l. 66/2014, ex art. 1, c. 7 d.l. 95/2012 e d.m. 22 dicembre 2015, ex l. 208/2015, c. 512;

VISTO

preso atto che la normativa relativa agli acquisti in base alle convenzioni di Consip S.p.A. non si applica al comune di Accumoli trattandosi di Comune montano avente n. 650 abitanti circa (art. 26 c. 3 L. 23 dicembre 1999, n. 488);

RICHIAMATO

l'art. 1, c. 450 della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della l. 145/2018, che prevede per gli acquisti di beni e servizi superiori a euro 5.000,00 l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, altre pubbliche amministrazioni o centrali di committenza;

RILEVATO

che il servizio, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

DATO ATTO

che si è provveduto alla verifica della presenza del servizio in questione nel mercato elettronico della P.A. ma la verifica dava esito negativo;

RITENUTO

pertanto, di procedere in forma autonoma, a prescindere dalla consultazione dell'albo dei fornitori, non risultando assicuratori iscritti nello stesso, e non potendo far salvo il principio di rotazione, a causa dell'elevata specializzazione connessa al rischio da assicurare;

ACCERTATO

che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

DATO ATTO che:

- il valore del presente appalto si colloca *infra* 40.000 (IVA esclusa);
- sul Mercato elettronico risulta assente il metaprodotto oggetto del presente approvvigionamento;

RITENUTO

pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta sotto soglia, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO

l'esito delle risultanze dell'indagine di mercato effettuata dall'AN Broker S.p.a. con sede in Rieti, via Picerli n. 7 dalla quale è emerso che il rinnovo della polizza alle condizioni di seguito specificate con la compagnia Lloyd's costituisce l'unica offerta sul mercato (cfr. prot. n. 4846 del 17.06.2019);

CONSIDERATO

che l'importo del premio previsto, stante il numero dei dipendenti e degli amministratori oggetto di copertura, nonché il sinistro in precedenza denunciato, risulta congruo, anche in raffronto ad analoghe coperture assicurative di stazioni appaltanti di pari dimensioni.

RITENUTO

di affidare la fornitura al seguente operatore economico:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (Società di diritto belga), per l'importo di € 6.386,60, poiché:

- a seguito di indagine esplorativa effettuata mediante la società di brokeraggio AN Broker s.p.a., e risultata unica offerente, come da documentazione agli atti;
- il prodotto risponde alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare ed offre il proprio servizio ad un prezzo competitivo e congruo come sopra esposto;
- nel precedente appalto il citato operatore economico ha eseguito le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto dei termini e costi pattuiti;

CONSTATATO

che il suddetto operatore ha autodichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e che tali requisiti potranno essere oggetto di controllo successivo ex art. 71 d.p.r. 445/2000;

APPURATO

che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

PRECISATO,

ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la responsabilità civile del comune di Accumoli derivante dal fatto illecito dei suoi amministratori e dipendenti nei limiti dei fatti commessi con colpa lieve;
- l'oggetto del contratto è un'assicurazione della responsabilità civile (c.d. RC Patrimoniale) per colpa lieve;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle fissate nelle condizioni generali di polizza;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;

VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 36 recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia;
- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- l'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6, in materia di rischi interferenziali;
- la determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- la legge n. 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l'utilizzo delle convenzioni Consip;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regionali in materia di documentazione amministrativa;

VISTA inoltre:

- la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 11.04.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2019/2021, i suoi allegati nonché la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione;
- la delibera di Giunta comunale n. 85 del 7.06.2019 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 nonché il Programma biennale dei servizi e delle forniture;
- la delibera di Giunta comunale n. 39 del 13.04.2018 si dava incarico all'area I di individuare un soggetto del quale avvalersi per lo svolgimento del servizio di intermediazione assicurativa (cd. Brokeraggio) in favore dell'Ente;
- la determinazione dell'Area I - Amministrativa n. 91 del 19/04/2018 si affidava la gestione delle coperture assicurative e del servizio di brokeraggio alla società AN Broker s.p.a., P.Iva 044067202260, con sede in Via Pio X n. 71, Bassano del Grappa (VI) 36061;

VERIFICATO

il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO

il decreto sindacale n. 10 del 2019 di nomina della Dr.ssa Sara Giampietri a responsabile dell'Area I - Amministrativa;

DETERMINA

1) di affidare, per il tramite di AN Broker s.p.a., il servizio di assicurazione della responsabilità civile del Comune di Accumoli per il fatto illecito dei propri dipendenti ed amministratori (c.d. RC patrimoniale della P.a.) limitatamente ai fatti commessi con colpa lieve alla Compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (Società di diritto belga), a fronte del pagamento dei seguenti premi assicurativi:

Euro 1.609,74 onnicomprensivi per il periodo dal 30.06.2019 al 31.10.2019;

Euro 4.776,86 onnicomprensivi per il periodo dal 31.10.2019 al 31.10.2020;

2) di prendere atto che, sempre in base all'art. 13 - gestione del contratto" delle condizioni generali di assicurazione, "gli assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco s.r.l. l'incarico di trasmettere e ricevere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione";

3) di impegnare per il tramite del predetto intermediario la spesa di **Euro 6.386,60** a favore di Compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (Società di diritto belga), per il servizio di assicurazione della responsabilità civile del Comune di Accumoli per il fatto illecito dei propri dipendenti ed amministratori (c.d. RC patrimoniale della P.a.) su:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggreg.	Conto (V Livello Piano dei Conti)	CP / FPV	Esercizio di esigibilità anno			
				2019	2020	2021	Oltre
1280/6	01.05-1 I 121	999	CP	2019	2020	2021	Oltre
1280/4	01.05-1 I 122 I 123			€6.386,60			

5) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del t.u.e.l.;

6) di dare atto che non vi sono rischi interferenziali nell'esecuzione del presente appalto;

7) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;

8) di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 01-07-2019

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 02-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 625 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 02-07-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri